Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma — Sabato 30 settembre | Numero 230

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1290 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti reca il R. decreto in data 30 settembre volgente, emanato in esecuzione della legge 22 agosto 1922, n. 1169, e contenente le tabelle degli stipendi nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale. Detto decreto apparirà in un numero supplementare alla " Gazzetta ,, odierna.

Il numero 1254 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè i decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5 allegati alla presente legge e relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi, colle modificazioni di cui appresso che andranno in vigore il 1° luglio 1922.

Art. 2.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento, nei teatri ed altri luoghi chiusi, con opere liriche, drammatiche, mimiche, operette, concerti vocali e istrumentali, riviste, coreografie, conferenze artistiche, scientifiche e letterarie - anche se illustrate con proiezioni fisse o cinematografiche - circhi equestri, marionette - anche se agiscono in costruzioni provvisorie o trasportabili - spettacoli

di varietà di ogni genere - esclusi soltanto quelli del cui programma fanno parte proiezioni cinematografiche - spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo, veglioni, thè danzanti, feste ed accademie di ballo, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, spettacoli sportivi, esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali: è dovuto allo Stato in tutti i comuni del Regno - comprese le provincie delle terre annesse (Venezia Giulia, Venezia Tridentina e territori dei comuni di Zara e di Lagosta) - il diritto erariale nella misura del 10 per cento; diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro-mutilati di cui all'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e del contributo di beneficenza di Stato. Tale diritto erariale è amministrato dal Ministero delle finanze, Direzione generale del bollo e delle concessioni governative.

Il diritto erariale nella misura del 10 per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali che non costituiscono un lucro diretto per gli organizzatori.

Per le corse di cavalli il diritto erariale è fissato nella misura del 20 per cento da riscuotersi con le modalità da stabilirsi dal ministro delle finanze, e da imputarsi conformemente all'art. 1 della presente legge, e art. 3 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567.

Art. 3.

Le matrici dei *bordereaux* di che all'art. 3 del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 5, dovranno essere conservate e tenute a disposizione dei funzionari dello Stato e degli ispettori della Società italiana degli autori per ogni eventuale controllo per un anno dalla data della loro compilazione.

Art. 4.

Il pagamento del diritto erariale del 10 per cento è parimenti dovuto per tutti gli spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali o circoli privati, in locali di società filodrammatiche o musicali, in sale o giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura ancorchè vi si acceda senza biglietto o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie.

Sui proventi di qualsiasi natura che gli organizzatori di tali spettacoli possano ricavare, siano essi dati da noleggio di posti distinti, da diritti di guardaroba, da oblazioni, sia pure non obbligatorie, da aumento sui prezzi delle consumazioni o comunque prodotti, sono dovuti allo Stato i diritti erariali ai sensi del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 5, e della presente legge.

Quando l'accertamento di tali proventi o la redazione di un *bordereau* non sia possibile, il diritto erariale è dovuto in somma fissa corrispondente al 10 per cento sull'introito o sui ricavi presumibili dello spettacolo comunque conseguiti.

Quando gli spettacoli o trattenimenti di cui sopra siano offerti da società il cui scopo sia di offrire tali spettacoli o trattenimenti ai propri soci, e questi per intervenirvi non debbano sborsare alcuna somma per nessun titolo in più della quota annua o mensile da essi pagata al sodalizio o alla istituzione di cui facciano parte a termini degli statuti, il diritto erariale dovrà ragguagliarsi su parte della quota anzidetta.

Art. 5.

I biglietti e riscontri dei teatri (compresi quelli per semplice ingresso), per i quali si riscuote il diritto erariale ai sensi del detto decreto 23 gennaio 1921, n. 5, debbono essere contenuti in bollettari a madre e figlia, e numerati progressivamente per ogni rappresentazione o per ogni serie di rappresentazioni.

Gli incaricati della riscossione hanno il diritto, quando lo credano opportuno per un più esatto controllo, di vidimare con un timbro speciale tali biglietti, in modo che non sia possibile sostituirli con altri.

Ferma restando la sanzione di cui all'art. 7 del decreto 23 gennaio 1921, n. 5, per qualsiasi infrazione allo stesso decreto, ed ai precedenti decreti 4 maggio 1920, n. 567, e 5 giugno 1920, n. 767, nonchè alle disposizioni della presente legge e a quelle del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è stabilita la pena pecuniaria di L. 300 a carico degli impresari ed organizzatori, ove non ricorra l'applicazione della pena pecuniaria da commisurarsi al numero dei biglietti o riscontri.

Art. 6.

Il diritto erariale deve inoltre essere calcolato anche sui posti o palchi di proprietà privata quando non siano occupati esclusivamente dai proprietari, ma affittati al pubblico sia in teatro, sia nei luoghi dove viene dato lo spettacolo come in altre località o da rivenditori girovaghi.

Per questi quando non sia possibile l'accertamento e l'incasso dei diritti erariali nella misura del 10 per cento si procederà col sistema del *forfait* di cui all'art. 4.

Art. 7.

Il diritto erariale per l'ingresso ai cinematografi, agli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, alle baracche, tende ed altre costruzioni asportabili di proprietà di esercenti girovaghi (esclusi circhi equestri e gli spettacoli di marionette) ed agli altri spettacoli e trattenimenti diversi da quelli indicati dai precedenti articoli 2 e 4, deve riscuotersi nella misura stabilita dall'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 767, a mezzo di biglietti bollati di Stato.

Art. 8.

E' in facoltà dell'Amministrazione delle finanze di consentire agli impresari dei più importanti cinematografi, e di altri trattenimenti di che all'art. 7, con le opportune cautele, a loro spese, e senza diritto ad abbuoni, la riscossione dei diritti erariali a mezzo di macchine a contatori in sostituzione dei biglietti bollati di Stato.

Art. 9.

Ai funzionari incaricati dello accertamento in modo virtuale dei diritti erariali sugli spettacoli di cui all'art. 7 della presente legge quando non venga fatto uso di biglietti bollati di Stato, e sulle scommesse di che all'art. 88 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, spetta una indennità giornaliera, da porsi a carico degli Enti od imprese nell'interesse delle quali viene richiesto tale accertamento, nella misura seguente:

1° L. 20 per ciascun funzionario appartenente al personale amministrativo o di ragioneria;

2° L. 15 per ciascun funzionario appartenente al personale d'ordine;

3° L. 10 per ciascun sottufficiale;

4° L. 6 per ciascun milite.

Le indennità anzidette per spettacoli di beneficenza riconosciuta saranno ridotte alla metà.

Art. 10.

Il diritto erariale dovuto ai termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1177, sui biglietti d'ingresso e per cure agli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, è fissato nella somma di L. 6, comprensiva della addizionale pro-mutilati e vedove di guerra, per ogni persona e per ciascuno stabilimento e per ogni anno solare.

A tale scopo da ciascuno stabilimento verrà rilasciata una tessera personale, sulla quale dovrà essere indicato il periodo di validità e dovrà essere applicata una speciale marca da bollo attestante il pagamento del diritto erariale. La marca sarà annullata sulla tessera a cura degli esercenti gli stabilimenti mediante scritturazione od impressione della data.

La tessera può anche servire per più stagioni a condizione che venga applicata una nuova marca da bollo per ciascun anno di validità.

Per le persone aventi domicilio nel comune dove esiste lo stabilimento, il diritto erariale è ridotto alla metà.

Per le entrate giornaliere di chi non è munito della tessera, il diritto stesso sarà di centesimi trenta per persona, e verrà riscosso mediante marca da bollo da annullarsi sui biglietti d'ingresso o di cura nel modo anzidetto.

Sono esenti dal diritto erariale, a presentazione di documenti di identità.

a) i mutilati ed invalidi di guerra inviati in cura a spese dello Stato o dell'Opera nazionale invalidi di guerra;

b) gli indigenti inviati in cura a spese delle istituzioni ed Opere pie, delle Congregazioni di carità o dei Comuni o delle Provincie;

c) i ragazzi accompagnati, di statura al di sotto di un metro.

Per le tessere personali gratuite emesse dagli stabilimenti è consentita la esenzione dal diritto erariale; la quantità però di tali tessere non deve sorpassare il 5 per cento del numero totale di quelle a pagamento dallo stabilimento stesso emesse durante la stagione precedente.

Art. 11.

Per gli stabilimenti di bagni marini, di bagni in città (idroterapici e di cure fisiche, esclusi i bagni popolari) e per quelli negli alberghi diurni, il diritto erariale si riscuote in modo virtuale mediante una somma fissa da corrispondersi direttamente dal proprietario o dal concessionario su ogni cabina, capanna o camerino da bagno o da doccia, in base a tariffa da approvarsi dal ministro delle finanze in relazione alla capacità delle cabine, capanne o camerini ed ai prezzi praticati.

Art. 12.

I diritti erariali di che agli articoli 10 e 11 della presente legge, s'intendono dovuti per 5/15 a titolo di tassa di bollo, per 1/15 a titolo di addizionale pro mutilati e vedove di guerra e per i rimanenti 9/15 a titolo di contributo di beneficenza di Stato.

Art. 13.

Il contributo di beneficenza proveniente dai diritti erariali riscossi a mezzo dei biglietti bollati di Stato e di quelli riscossi per le corse dei cavalli, va ripartito in ragione del 9 per cento a favore dell'assistenza militare e del 91 per cento a favore della beneficenza civile.

Il contributo di beneficenza riscosso a mezzo della Società italiana degli autori va ripartito in ragione del 16 per cento a favore dell'assistenza militare e dell'84 per cento a favore della beneficenza civile.

Il contributo di beneficenza sugli stabilimenti balneari termali e idroterapici, sui bagni marini, sui bagni di città e negli alberghi diurni e sulle scommesse ed i proventi della tassa di concessione governativa sui the danzanti e balli negli alberghi, va interamente devoluto alla beneficenza civile.

Art. 14.

Le tasse di concessione governativa sui balli, the danzanti ed accademie di ballo, di che all'articolo unico, lettere *A*, *B*, *C*, del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 568, e che devono essere pagate oltre i diritti erariali sui biglietti d'ingresso od altra forma di versamento per

accesso ai locali, o partecipazione ai divertimenti danzanti, sono modificate nella misura di cui alla seguente tariffa:

CATEGORIA degli alberghi, locande e pensioni	LICENZE per un periodo di un mese — Tassa di concessione governativa	per un periodo di un mese — Addizionale mutilati, combattenti e vedove di guerra	per un periodo di un mese — Totale	per un periodo di quindici giorni — Tassa di concessione governativa	per un periodo di quindici giorni — Addizionale mutilati, combattenti e vedove di guerra	per un periodo di quindici giorni — Totale	per periodi inferiori ai 15 giorni: per ogni giorno — Tassa di concessione governativa	per periodi inferiori ai 15 giorni: per ogni giorno — Addizionale mutilati, combattenti e vedove di guerra	per periodi inferiori ai 15 giorni: per ogni giorno — Totale
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Di lusso	3.000	600	3.600	1.500	300	1.800	300	60	360
Di prima categoria . .	1.000	200	1.200	500	100	600	150	30	180
Di seconda categoria .	350	70	420	175	35	210	80	16	96

Art. 15.

L'ingresso ai campi di corse di cavalli è vietato a tutti coloro che sono incorsi nelle contravvenzioni alla tassa di bollo sui biglietti delle scommesse, previste dall'art. 93 del testo unico 6 gennaio 1918, n. 135.

L'esclusione è pronunziata dalle Società di corse di cavalli debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero di agricoltura e sarà partecipata all'amministrazione finanziaria e a quella di pubblica sicurezza.

L'albo degli esclusi dovrà essere comunicato a tutte le Società di corse di cavalli del Regno.

Art. 16.

L'accertamento delle contravvenzioni al disposto dell'art. 93 del testo unico delle leggi di bollo può esser fatto anche da agenti giurati a ciò espressamente incaricati dalle Società di corse di cavalli debitamente costituite ed autorizzate dal Ministero di agricoltura.

Art. 17.

Agli effetti dell'art. 18 del R. decreto legislativo 4 maggio 1920, n. 567, per la vigilanza e per l'accertamento di contravvenzioni riguardanti cinematografi ed altri spettacoli e trattenimenti, per i quali è obbligatorio l'uso dei biglietti bollati di Stato, sono competenti anche gli agenti all'uopo nominati dall'Ente autonomo o dall'Associazione interessata. Tali agenti devono prestare giuramento.

Art. 18.

La vigilanza sui teatri ed altri luoghi di trattenimenti per l'applicazione del diritto erariale è affidata non solo ai rappresentanti della Società italiana degli autori ma anche ai funzionari ed agenti qui di seguito indicati:

ispettori e ricevitori del registro e bollo;

funzionari ed agenti della pubblica sicurezza;

ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti al corpo della R. guardia di finanza, all'arma dei RR. carabinieri e al corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.

Gli impresari hanno l'obbligo di rilasciare per ciascun teatro e luogo di trattenimento, compresi i cinematografi, due tessere gratuite, l'una al ricevitore del registro, l'altra all'ispettore che hanno il servizio dei diritti erariali sugli spettacoli.

Inoltre, nei capoluoghi di Provincia e per ogni teatro e luogo di trattenimento, esclusi i cinematografi, dovrà dagli impresari mettersi a disposizione dell'autorità finanziaria (Ministero ed Intendente di finanza nella capitale; Intendenza di finanza o Direzione di finanza negli altri capiluoghi di Provincia o territori) una poltrona od un posto distinto di prima categoria.

I membri della Commissione centrale di vigilanza istituita con decreto Ministeriale 5 febbraio 1921, n. 1549, ai sensi ed effetti dell'art. 5 del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 5, muniti di tessera rilasciata dal Ministero delle finanze e controfirmata dalla Società italiana degli autori avranno diritto all'ingresso in tutti i teatri del Regno e ad una poltrona da fissarsi volta per volta.

Art. 19.

I tre quarti almeno dei contributi destinati alla beneficenza civile verranno erogati a favore degli ospedali.

L'erogazione verrà fatta dal Comitato centrale istituito in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza col decreto Ministeriale 10 dicembre 1921, il quale ripartirà i proventi per provincie in base al numero delle giornate di degenza consumate dagli ospe-

dali in ciascuna Provincia nell'anno precedente, ed in ciascuna Provincia, fra i diversi ospedali sul voto delle rispettive Commissioni provinciali di beneficenza, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto 10 dicembre 1921.

E' soppresso l'art. 8 de decreto 10 dicembre 1921.

Art. 20.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 a 13, e 15 a 19 sono applicabili anche nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, rimanendo analogamente modificate le disposizioni del Regio decreto-legge 5 maggio 1921, n. 568, per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina, e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 20 (art. 4), per la Dalmazia.

Ai territori di cui al comma precedente sono inoltre estese le tasse di concessione governativa portate dall'art. 14.

Art 21.

Il Governo del Re ha facoltà di addivenire alla stipulazione di una nuova convenzione da registrarsi con la tassa fissa di lire 4 con la Società italiana degli autori, per un periodo non superiore ad anni cinque, decorribili dal primo luglio 1922, ai fini della riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, veglioni e divertimenti danzanti e del diritto addizionale nella provincia di Milano, ai sensi della presente legge.

Da detta convenzione potranno essere esclusi, e quindi autorizzati alla esazione diretta, i Comuni che fino al 9 febbraio 1921 accertavano ed esigevano la tassa spettacoli con un gettito proporzionalmente superiore a quello che si è poi verificato.

Art. 22.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, e dalle disposizioni successive in quanto non siano incompatibili colla presente legge.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, riunirà in testo unico le disposizioni di legge regolanti la materia col titolo speciale: « testo unico di legge per i diritti erariali e per il contributo di beneficenza ».

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio dell'entrata le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a S. Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — TADDEI — PARATORE — ANILE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il D. L. 8 settembre 1918, n. 1310;

Visto il D. M. in data odierna relativo ai buoni quinquennali 5 0/0 che saranno emessi dal 1° ottobre 1922 al 31 marzo 1923.

DETERMINA:

Art. 1.

È concesso un abbuono di cent. 25 oltre a quello di cui all'articolo unico del decreto Ministeriale 4 aprile 1922 per ogni cento lire dell'importo capitale dei buoni del tesoro quinquennali 5 %, che saranno acquistati mediante versamento di buoni triennali e quinquennali 5 % da rimborsarsi al 1° ottobre 1922. Il trattamento anzidetto si estende ai buoni quinquennali 4 % e triennali e quinquennali 5 % già scaduti dal 1° ottobre 1918 al 1° aprile 1922 dei quali non sia stato ancora chiesto il rimborso.

Art. 2.

La decorrenza degli interessi dei buoni del tesoro quinquennali alienati a norma dell'articolo precedente sarà conteggiata dal giorno 1° ottobre 1922 anche quando il versamento avvenga dopo tale giorno, purchè l'operazione sia richiesta non oltre il 31 ottobre 1922. A tergo delle quietanze di versamento rilasciate per le alienazioni considerate nel presente decreto sarà segnata la serie ed il numero del buono quinquennale o triennale convertito.

I buoni che si convertono porteranno in luogo della firma per quietanza l'annotazione delle caratteristiche dei buoni 5 0/0 acquistati mediante conversione o della quietanza di entrata rilasciate per tale conversione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 settembre 1922.

Il ministro
PARATORE.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 188 del Trattato di pace conchiuso tra l'Italia e la Bulgaria a Neuilly sur Seine il 27 novembre 1919 e approvato con decreto-legge 15 febbraio 1920, n. 173;

Considerato che, in esecuzione di detto articolo, il 7 luglio 1922 fu regolarmente costituito in Roma il tribunale arbitrale misto italo-bulgaro nelle persone dei signori:

dott. Giuseppe Berta (giudice del tribunale federale di Lucerna), presidente;

comm. avv. Donato Faggella (consigliere della Corte di cassazione di Roma), arbitro italiano;

dott. Velislava Radulova (già giureconsulto del Ministero a Sofia), arbitro bulgaro;

gr. uff. Francesco Lo Bianco (vice avvocato generale erariale), agente del Governo italiano, assistito dagli agenti aggiunti commendatore Gian Carlo Messa, comm. Eugenio Mercurio, comm. Vincenzo Camanni e comm. Giovanni Nicotra;

comm. avv. Giovanni Dallari (giudice), segretario italiano;

DECRETA:

È autorizzata la pubblicazione, nel numero del 30 settembre 1922, della *Gazzetta ufficiale* del Regno, del regolamento di procedura del tribunale arbitrale misto italo-bulgaro, deliberato dal medesimo a norma dell'art. 188 del Trattato di Neuilly sur Seine.

Roma, 8 settembre 1922.

Il ministro
SCHANZER.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA
del tribunale arbitrale misto italo-bulgaro

Disposizioni generali.

Art. 1.

Costituzione e sede del tribunale.

Il tribunale arbitrale misto italo-bulgaro è composto di un presidente e di due arbitri nominati a sensi dell'art. 188 del Trattato di Neuilly sur Seine. - Il tribunale ha la sua sede in Roma, via Venti Settembre 8; il presidente può però disporre con decreto che le sedute per la trattazione di determinate cause o per il compimento di alcuni atti di una determinata causa siano tenute in altro luogo, in Italia o in Bulgaria o altrove. La segreteria darà in tal caso notizia del provvedimento alle parti interessate e agli agenti.

Salvi i casi in cui il presente regolamento dispone diversamente, le decisioni del tribunale sono prese a maggioranza di voti.

Art. 2.

Competenza del tribunale.

Il tribunale è competente a giudicare delle controversie che gli sono deferite a termini del Trattato. Esso è il solo giudice della propria competenza.

Art. 3.

Poteri del presidente.

Il presidente del tribunale può, per speciali ragioni da indicarsi nel provvedimento, delegare uno degli arbitri per compiere determinati atti o emanare determinati provvedimenti, a lui deferiti dal presente regolamento.

Le decisioni dal presente regolamento di procedura affidate al presidente potranno, in caso di suo impedimento, essere prese di comune accordo dai due arbitri.

Art. 4.

Lingua.

La lingua da usare davanti al tribunale è esclusivamente l'italiana.

Qualora vi siano atti scritti in altra lingua, le parti che li producono devono alligarne la traduzione in italiano, fatta da un interprete autorizzato, o certificata conforme da uno degli agenti dei Governi, se trattasi di atto prodotto dal rispettivo Governo. Il presidente può limitare l'obbligo della traduzione ad una parte soltanto dell'atto, salva in questo caso al tribunale la facoltà di richiedere la traduzione integrale, ove lo reputi necessario per la decisione della controversia.

Per la traduzione le parti potranno pure rivolgersi alla segreteria, la quale provvederà a farla eseguire previo anticipo delle spese occorrenti.

Art. 5.

Forma delle scritture.

Tutti gli atti scritti del procedimento, gli allegati, le scritture di causa, i decreti, le ordinanze e le sentenze sono stesi in carta libera e debbono essere dattilografati o stampati.

Le istanze, le risposte, le domande riconvenzionali, le chiamate in causa e in garantia, le rinuncie, le transazioni della lite e tutti gli altri atti di parte devono essere sottoscritti dalla parte da cui provengono o da un suo rappresentante o procuratore.

Art. 6.

Deposito o trasmissione delle scritture di causa alla segreteria.

Le scritture di causa sono depositate o trasmesse alla segreteria del tribunale unitamente a tante copie quante occorrono per la distribuzione ai componenti il tribunale ed ai due agenti e per la notificazione alle altre parti. Ove il numero delle copie sia insufficiente, la segreteria è autorizzata a fare eseguire quelle mancanti, a spese della parte.

La segreteria, all'atto del deposito o nel giorno in cui le scritture le pervengono, appone, sulle stesse, la data del deposito o dell'arrivo e la sua sottoscrizione.

Art. 7.

Notificazioni in generale.

Le notificazioni e comunicazioni alle parti e agli agenti si fanno a cura della segreteria per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio eletto dalle parti ovvero alla loro residenza se non vi sia stata elezione di domicilio.

Le notificazioni e le comunicazioni sono fatte al procuratore, quando questi sia costituito a sensi dell'art. 9.

La ricevuta di ritorno forma prova dell'avvenuta notificazione anche quando la lettera sia stata respinta.

Nel caso in cui sia ignota la residenza della parte a cui l'atto deve notificarsi e non vi sia costituzione di procuratore, il presidente richiede l'agente del Governo perchè la notificazione sia eseguita al connazionale nei modi prescritti dalla sua legge patria.

Art. 8.

Rappresentanza delle parti.

Le parti possono farsi rappresentare da procuratori ed assistere da avvocati.

Il tribunale potrà in ogni stato della causa ordinare la personale comparizione di una delle parti e, per contrario, esigere da una parte che essa si faccia rappresentare da un procuratore.

Art. 9.

Elezione di domicilio e nomina del procuratore.

L'elezione di domicilio e la nomina del procuratore sono fatte nella istanza o in altro atto di procedura, ovvero anche con atto separato, che è depositato o trasmesso alla segreteria e quindi notificato a norma dell'art. 7.

L'elezione del domicilio e la costituzione del procuratore hanno effetto dal momento in cui l'atto viene depositato o perviene alla segreteria del tribunale.

Le variazioni nel domicilio eletto e la revoca della nomina del procuratore sono fatte e notificate nello stesso modo.

Art. 10.

Scelta dei procuratori ed avvocati.

Possono essere nominati procuratori e avvocati:

1° coloro che sono ammessi al patrocinio avanti i tribunali italiani o all'esercizio dell'avvocatura avanti i tribunali bulgari, a norma delle leggi vigenti in Italia o in Bulgaria;

2° i professori e liberi docenti di diritto nelle Università italiane o bulgare;

3° gli avvocati esercenti presso le Corti o i tribunali di altri Stati e i professori di diritto nelle Università di altri Stati, qualora abbiano speciale autorizzazione del presidente;

4° i membri ordinari ed associati dell'Istituto di diritto internazionale;

5° gli agenti dei Governi nel caso previsto dalla prima parte dell'art. 15 del presente regolamento.

Il tribunale potrà escludere quelle persone che siano state colpite da misure penali o disciplinari.

Art. 11.

Funzioni del procuratore — Funzioni dell'avvocato.

Il procuratore rappresenta, assiste e difende la parte davanti al tribunale e può compiere qualsiasi atto di procedura nell'interesse del mandante.

L'avvocato nominato ai sensi degli articoli 8 e 10 assiste e difende la parte, o chi la rappresenta, anche se non riveste la qualità di procuratore.

Art. 12.

Consigli tecnici.

Il tribunale potrà consentire l'intervento di consiglieri tecnici quali assistenti delle parti o dei procuratori.

Art. 13.

Agenti dei Governi.

Gli agenti rappresentano i loro Governi davanti al tribunale.

Essi potranno in tale qualità proporre istanze giudiziali ed intervenire nelle cause in cui siano interessati i loro connazionali per assisterli, come pure per riprendere e sostenere le domande da questi abbandonate.

In ogni caso essi riceveranno comunicazione degli atti del procedimento che si notificano alle parti, ed avranno inoltre il diritto di esaminare gli atti e i documenti depositati in segreteria e richiederne copia, nonchè di presentare osservazioni o conclusioni scritte nel termine fissato alle parti e prendere conclusioni all'udienza.

Art. 14.

Deposito preventivo.

La parte che propone l'istanza introduttiva del giudizio, il convenuto che propone domanda riconvenzionale e chi propone domanda di chiamata in causa o in garantia o d'intervento sono tenuti a depositare presso la segreteria una somma, fra le L. 100 e L. 5000, che sarà fissata dal presidente, come contributo alle spese del tribunale.

Il presidente prefiggerà all'uopo un termine e potrà ordinare sempre depositi suppletivi anche se con ciò venga oltrepassato il limite massimo suddetto.

Qualora il primo deposito o quello suppletivo non sia tempestivamente eseguito, l'istanza o la domanda s'intende abbandonata, ma può essere rinnovata o riprodotta se non siano decorsi i termini stabiliti nel presente regolamento.

Al momento della definizione della causa il tribunale stabilirà l'ammontare preciso del contributo che pel giudizio stesso gli è dovuto e lo porrà a carico della parte soccombente, qualora non creda di decidere diversamente.

Il presidente ordinerà la restituzione della parte di deposito eccedente il detto ammontare.

Art. 15.

Dispensa dal deposito.

Sono dispensati dal deposito di contributo stabilito nell'articolo precedente le parti di cui l'agente connazionale attesti l'indigenza e appoggi l'istanza, nonchè gli agenti stessi che intervengono o comunque agiscono in giudizio. Gli agenti, tanto per loro conto quanto nell'interesse delle parti dispensate dal deposito, sono però tenuti a fornire ugualmente alla segreteria la somma occorrente per le singole spese da farsi nel loro interesse

Termini.

Art. 16.

Termini in generale.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere: mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

Se l'ultimo giorno del termine cade in una domenica od in un giorno riconosciuto come festivo dal calendario civile italiano, il termine scade il prossimo giorno feriale.

Un termine s'intende osservato soltanto quando l'atto sia stato compiuto prima del suo spirare.

Gli atti scritti delle parti o dei rappresentanti devono pervenire alla segreteria del tribunale od essere consegnati, per l'invio alla medesima, ad un ufficio postale italiano o bulgaro non più tardi dell'ultimo giorno del termine.

Art. 17.

Atti presentati in lingua diversa dall'italiana.

Le scritture non redatte in lingua italiana saranno ritenute tempestivamente depositate o trasmesse anche se manchino della traduzione in lingua italiana, purchè contengano richiesta di detta traduzione.

La presente disposizione non è applicabile all'istanza giudiziale.

In ogni caso la notifica delle scritture non potrà essere fatta dalla segreteria che accompagnando le medesime con la traduzione in lingua italiana.

Art. 18.

Termine durante le ferie.

Tranne quelli fissati per la introduzione dell'istanza all'art. 21, i termini non decorrono durante le ferie, il cui inizio e la cui durata saranno fissati dal tribunale.

Istanza giudiziale.

Art. 19.

Contenuto dell'istanza giudiziale.

L'azione è proposta con istanza scritta diretta al tribunale.

L'istanza deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione delle parti e degli eventuali procuratori, compresa l'indicazione della loro nazionalità, del loro domicilio e della loro residenza;

2° l'esposizione concisa, ma in termini chiari ed articolati, di tutti i fatti, sui quali l'attore intende appoggiare la sua azione suddivisi per numero d'ordine.

La detta esposizione dovrà essere fatta in modo tale che da essa risulti l'osservanza dei termini stabiliti per l'istanza giudiziale;

3° l'enunciazione delle prove con cui l'attore intende dimostrare la verità dei singoli fatti, il nome e cognome, condizione e residenza dei testimoni e dei periti che sopra ogni fatto intende presentare al giudizio;

4° l'esposizione sommaria dei motivi di diritto che stanno a sostegno dell'azione;

5° le conclusioni;

6° l'elenco degli allegati che vengono prodotti, ivi compresa l'indicazione della sentenza impugnata, qualora l'istanza si riferisca agli articoli 185 e 199 del Trattato.

Art. 20.

Eventuale regolarizzazione dell'istanza giudiziale.

Se l'istanza giudiziale presenta irregolarità o manchevolezze, se, in particolare, l'indicazione dei fatti e delle prove non è sufficientemente chiara e precisa, o se alla istanza non siano allegati i documenti da essa richiamati, il presidente può invitare

l'attore a completarla o correggerla o a produrre i documenti mancanti assegnandogli all'uopo un termine.

Qualora l'attore non ottemperi all'invito, non sarà dato corso alla sua istanza.

Art. 21.

Termini speciali per l'istanza giudiziale.

L'istanza deve essere depositata nella segreteria, o trasmessa alla stessa pel tramite di un ufficio postale italiano o bulgaro nei seguenti termini:

a) nel caso dell'art. 188, lettera *b)*, comma 2°, in principio, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento e, qualora alla data di questa pubblicazione sia stata già adita altra giurisdizione, entro quattro mesi dalla decisione negativa sulla competenza da parte della giurisdizione medesima;

b) nel caso dell'art. 188 lett. *b* in fine, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, purchè risulti da un attestato di autorità competente che la legge nazionale dell'attore non si oppone a che sia adito il tribunale arbitrale misto;

c) nel caso previsto dall'art. 189, entro sei mesi dalla notificazione all'attore della decisione definitiva dell'autorità competente o dal giorno in cui la parte interessata ne abbia avuto altrimenti notizia;

d) nel caso dell'art. 177 lettere *e)* ed *f)*, entro un anno dal giorno in cui la parte abbia avuto conoscenza del danno o del fatto che i suoi beni non le saranno restituiti nè in natura nè in equivalente, oppure entro un anno dal giorno in cui la parte sia stata rimessa nel possesso dei beni o del loro equivalente;

e) nel caso di cui all'art. 180 lett. *b)*, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento;

f) nel caso che si chieda la determinazione delle condizioni per la nuova concessione di proprietà industriale, letteraria o artistica, o la determinazione del compenso per l'uso della concessione durante la guerra in applicazione dell'art. 193, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento;

g) nei casi previsti dagli articoli 179 e 182 entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

h) nei casi previsti dagli articoli 183 lettere *b)*, *c)*, *d)*, 185 comma 2°, 3° e 4° ed in ogni altro caso entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

In ogni caso, quando alla data della pubblicazione del presente regolamento i termini sopra stabiliti siano già decorsi o abbiano incominciato a decorrere, la parte avrà diritto a un nuovo termine corrispondente a datare dalla pubblicazione medesima.

Art. 22.

Inosservanza dei termini di cui all'art. 21.

Le istanze giudiziali trasmesse o depositate dopo decorsi i termini stabiliti nell'articolo precedente sono inammissibili.

Tuttavia il tribunale, ove ritenga giustificato il ritardo da forza maggiore o da gravi circostanze speciali, può ammettere istanze tardive.

Art. 23.

Modificazioni della domanda.

La domanda può sempre nel corso del giudizio essere ridotta e anche modificata purchè la modificazione non ne muti il fondamento giuridico o l'oggetto.

Le modificazioni che importino un ampliamento della domanda non sono più ammesse dopo scaduti i termini per la risposta ove l'inammissibilità sia eccepita dalla parte avversaria.

Non costituisce ampliamento della domanda la richiesta d'interessi maturati nel corso del giudizio.

Procedimento.

Art. 24.

Notificazione dell'istanza giudiziale.

Pervenuta o depositata l'istanza, la segreteria provvede alla sua notificazione a termini dell'art. 7.

Art. 25.

Risposta.

Entro tre mesi dalla notificazione della istanza giudiziale, il convenuto può depositare o trasmettere alla segreteria del tribunale la sua risposta.

Alla risposta si applicano analogamente le disposizioni contenute nei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19. Essa dovrà inoltre contenere il riconoscimento o la contestazione precisa dei fatti articolati nell'istanza. Se i fatti non sono personali al convenuto, egli può limitarsi a dichiarare che li ignora.

E' applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 26.

Replica e controreplica.

Entro due mesi dalla notificazione della risposta, l'attore può depositare o trasmettere la sua replica, ed entro due mesi dalla notificazione di questa può il convenuto depositare o trasmettere una contro-replica.

Art. 27.

Disposizioni applicabili alla replica e controreplica.

Alla replica e controreplica si applicano analogamente le disposizioni dei precedenti articoli, specie quelle dell'art. 25 che concernono il riconoscimento o la contestazione dei fatti.

E' pure applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 28.

Allegati a sostegno.

Gli allegati a sostegno dell'istanza, della risposta, della replica e controreplica devono essere depositati o trasmessi unitamente a tali scritture e rimarranno in deposito presso la segreteria. Di essi dovranno anche prodursi tanti esemplari quanti occorrono per la notificazione alle parti, all'agente italiano e all'agente bulgaro.

Nel caso di istanza per riparazione o indennizzo, proposta a sensi dell'art. 185 e dell'art. 189 del Trattato, devono trasmettersi o presentarsi, unitamente alle istanze, copie delle decisioni impugnate.

Sulla istanza di una delle parti, o, se lo giudica opportuno, anche d'ufficio, il presidente potrà ordinare che gli allegati siano depositati in originale alla segreteria, per essere ivi consultati nel termine da lui fissato. La segreteria potrà, a richiesta ed a spese della parte, farne eseguire riproduzione fotografica.

Art. 29.

Procedimento abbreviato.

Il presidente, sulla istanza di una delle parti o dell'agente, ove ritenga che la causa abbia carattere di urgenza o sia di facile indagine, può abbreviare i termini ordinari, stabiliti per la replica e la controreplica, ovvero anche ordinare, senza lo scambio della replica e controreplica, la trattazione della causa, a sensi dell'art. 51, fissando soltanto i termini per la presentazione di scritture conclusionali e degli eventuali allegati a sostegno e determinando l'udienza per la discussione.

Il provvedimento è notificato alle parti.

Art. 30.

Eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito.

Le eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito possono proporsi sia nella risposta sia con istanza separata prima di rispondere nel merito ed entro il termine fissato per la presentazione della risposta.

Più eccezioni di questa natura devono essere proposte contemporaneamente.

Domande di chiamata in causa, di intervento volontario e domande riconvenzionali.

Art. 31.

Chiamata in causa.

Il convenuto, entro il termine stabilito per la risposta o nella risposta stessa o con atto separato, può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un garante o un terzo a cui creda comune la controversia, perchè lo rilevi dalle conseguenze del giudizio o si associ alla difesa.

La chiamata in causa deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione della persona che si vuol chiamare in causa;

2° l'indicazione della sua nazionalità e del suo domicilio e della sua residenza;

3° l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi che giustificano la chiamata.

È analogamente applicabile la disposizione dell'art. 20.

Art. 32.

Notifica della chiamata in causa.

La chiamata in causa è disposta con ordinanza del presidente a piedi della domanda, che è quindi notificata a tutte le parti interessate.

Dalla notifica decorrono i termini per la risposta del chiamato in causa e si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

Art. 33.

Intervento volontario.

Chiunque abbia legittimo interesse ad intervenire in causa può proporre istanza al tribunale fino all'inizio della discussione definitiva.

Alla domanda di intervento si applicano analogamente le disposizioni dell'art. 31. Essa è notificata alle altre parti interessate e non può in ogni caso far ritardare la decisione della causa principale.

Art. 34.

Domanda riconvenzionale.

Entro il termine stabilito per la risposta il convenuto può nella risposta stessa, o con atto separato, proporre domanda riconvenzionale.

La domanda deve contenere le indicazioni volute dall'art. 19; essa è notificata all'altra parte e dalla notificazione decorrono i termini per la risposta dell'attore. Si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

Art. 35.

Disposizioni comuni.

Le domande di chiamata in causa, d'intervento e quelle riconvenzionali sono discusse alla stessa udienza della causa principale.

Il tribunale può riunirle e deciderle con unica sentenza congiuntamente al merito, salvo quanto è disposto nell'art. 37.

Riunione o disgiunzione delle cause.

Art. 36.

Il tribunale ha sempre la facoltà di ordinare la riunione o disgiunzione delle cause, sia di ufficio che su domanda di una delle parti o di un agente.

Trattazione preliminare.

Art. 37.

Discussione.

Il tribunale può, con ordinanza, ad istanza della parte o dell'agente, ed anche d'ufficio, disporre la trattazione preliminare separata delle domande di chiamata in causa o d'intervento volontario e di eccezioni che si oppongono alla decisione del merito.

L'ordinanza fissa i termini per la presentazione di scritture di causa e di allegati a sostegno, nonchè l'udienza per la trattazione preliminare.

Il tribunale provvede quindi con sentenza.

Art. 38.

Sentenza.

La sentenza è notificata alle parti interessate; quindi il presidente, se del caso, prende gli opportuni provvedimenti per la continuazione della procedura di merito.

Art. 39.

Continuazione della procedura di merito.

Nel caso in cui il convenuto si sia valso della facoltà di cui all'art. 30, di proporre con istanza separata le eccezioni impedienti la trattazione del merito, il tribunale, ove non creda ordinare la trattazione preliminare a norma dell'art. 37, ordinerà che il convenuto provveda alle sue difese in merito.

L'ordinanza sarà notificata alle parti.

Istruzione della causa.

Art. 40.

Provvedimenti pel completamento e la regolarizzazione degli atti

Il tribunale può di ufficio ed in ogni stato della causa invitare le parti e i loro procuratori e difensori a chiarire, entro un determinato termine, le loro conclusioni e richieste, a completare l'esposizione dei fatti o la documentazione ed a provvedere, se del caso, a riparare irregolarità e mancanze che si riscontrino negli atti o nei documenti. La segreteria dà avviso del provvedimento alle parti.

Art. 41.

Mezzi di prova in generale.

Il tribunale può disporre tutti i mezzi di prova diretti ad accertare la verità dei fatti e ad assicurare una decisione conforme a giustizia.

In particolare può ordinare:

a) la comparizione personale delle parti per essere interrogate sui fatti della causa:

b) prove testimoniali;

c) perizie e accessi sui luoghi;

d) la produzione di libri di commercio delle parti e di documenti anche non comuni alle parti e posseduti da una sol-

tanto di esse, quando tali documenti siano richiamati negli atti di causa e appaiano influenti per la decisione.

Nell'ordinare la produzione di documenti, di libri di commercio o anche di oggetti mobili, se del caso, il tribunale fissa il termine per la loro presentazione in segreteria.

Art. 42.

Ammissione dei mezzi di prova.

I mezzi di prova di cui all'articolo precedente sono ammessi con ordinanza del tribunale, sull'istanza delle parti o degli agenti. Possono essere ammessi anche d'ufficio quelli indicati alle lettere *a), b), c),* dello stesso articolo.

L'ordinanza è notificata alle parti interessate e agli agenti nel modo stabilito dall'art. 7.

I reclami contro le ordinanze che ammettono mezzi di prova non ne sospendono la esecuzione e sono portati alla decisione del tribunale congiuntamente al merito della controversia.

Art. 43.

Interrogatorio.

L'ordinanza che dispone la comparizione delle parti o di una di esse fissa il giorno per l'interrogatorio davanti al tribunale.

Il tribunale può, con deliberazione unanime, delegare il presidente per ricevere la risposta.

Dell'interrogatorio il segretario forma processo verbale che è sottoscritto da lui e dal presidente.

Art. 44.

Prove testimoniali.

L'ordinanza che ammette la prova testimoniale indica i fatti da provare, designa i testimoni da sentire e stabilisce il luogo e il giorno per eseguire l'esame davanti al Collegio o davanti al presidente se questi venga a ciò delegato con deliberazione unanime.

Nell'ordinanza può essere fatto obbligo alla parte che ha chiesta la prova di depositare entro un determinato termine una somma per le spese occorrenti. Se il deposito non è eseguito nel termine, la parte potrà essere dichiarata decaduta dal diritto di fare la prova.

Art. 45.

Citazione dei testimoni — Loro audizione per rogatoria.

I testimoni sono citati dal tribunale, pel tramite degli agenti nei modi stabiliti dalle leggi della loro residenza, almeno tre settimane prima del giorno fissato per l'esame di ciascuno.

I testimoni residenti fuori di Roma possono essere sentiti per rogatoria ed in tal caso si applica la disposizione dell'art. 51.

Art. 46.

Capacità di far testimonianza.

Chiunque è capace di far testimonianza, eccetto le parti e i loro procuratori.

Art. 47.

Udienza testimoniale.

L'esame dei testimoni ha luogo davanti al tribunale ovvero davanti al solo presidente nel caso che questi sia stato a ciò delegato a norma dell'art. 44.

Prima dell'esame il presidente invita il testimonio a giurare di dire tutta la verità e niente altro che la verità. L'invocazione della divinità può essere aggiunta a questa formula se il testimone ne faccia richiesta.

Il tribunale, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso, e specialmente all'età ed ai vincoli di parentela, può dispensare il testimonio dal giuramento.

Il presidente interroga il testimonio sui fatti da provare. Le parti possono chiedere che gli siano rivolte domande complementari.

La deposizione è riportata in sunto nel verbale, che è redatto dal segretario e sottoscritto da lui e dal presidente.

A margine della deposizione il tribunale, o il presidente, liquida le indennità dovute al testimonio.

Art. 48.

Perizia.

L'ordinanza che dispone la perizia indica l'oggetto dell'indagine affidata al perito o a più periti e fissa il termine per il deposito della relazione nella segreteria del tribunale.

Nel provvedimento si può ordinare alla parte istante, o alla parte nel cui interesse il tribunale dispone, d'ufficio, la perizia, di depositare una somma come ammontare preventivo delle spese.

Qualora il perito non presenti la sua relazione nel termine, il tribunale lo sostituisce nominando un altro perito.

È sempre in facoltà del tribunale di chiedere ai periti schiarimenti, orali o per iscritto, di ordinare un supplemento di perizia e di variare la somma da depositare come preventivo delle spese.

Il presidente, a piedi dell'istanza all'uopo presentata, liquida le indennità dovute al perito. Contro la liquidazione è ammessa l'opposizione al tribunale nel termine di giorni dieci dalla notificazione del decreto di liquidazione. Sull'opposizione il tribunale decide con ordinanza.

Art. 49.

Accesso sul luogo.

L'ordinanza che dispone l'accesso sul luogo, stabilisce l'oggetto e lo scopo dell'ispezione e la nomina, ove occorra, d'un esperto che assista il tribunale. Con la stessa ordinanza può disporsi che siano sentiti testimoni sul luogo e che sia eseguito un deposito preventivo per le spese.

Della ispezione sul luogo il segretario forma processo verbale che è sottoscritto da lui e dal presidente.

Art. 50.

Dichiarazioni in lingua non italiana.

Nel caso in cui la parte chiamata all'interrogatorio, il testimonio chiamato a deporre, il perito chiamato a dare schiarimenti, l'esperto di cui all'art. 49, non conosca la lingua italiana, potrà esprimersi nella sua lingua.

In tal caso ciò che sarà detto verrà tradotto in lingua italiana da un interprete che sarà chiamato a spese di chi lo richiede. Nel caso di richiesta di ufficio il tribunale deciderà da chi dovrà essere anticipata la spesa.

La risposta della parte, la deposizione del testimonio, la dichiarazione del perito o quella dell'esperto saranno verbalizzate soltanto in lingua italiana.

Art. 51.

Rogatorie.

Il tribunale o il presidente può, per mezzo degli agenti, richiedere l'autorità giudiziaria italiana o bulgara per la esecuzione di atti istruttori da compiersi nel territorio della rispettiva giurisdizione.

Le rogatorie che il tribunale o il presidente ritiene necessario rivolgere all'autorità giudiziaria o ad altra autorità di una terza Potenza sono trasmesse all'agente del Governo italiano e a quello del Governo bulgaro perchè ne richiedano l'adempimento in via diplomatica.

Art. 52.

Valutazione delle prove.

Sul valore delle prove esperite il tribunale decide secondo il suo libero convincimento, giusta le risultanze degli atti di causa.

Art. 53.

Risoluzione delle contestazioni sorgenti durante l'esecuzione delle prove.

Le contestazioni che sorgono durante l'esecuzione delle prove sono decise con ordinanza. I reclami contro tali ordinanze non ne sospendono l'esecuzione e sono portati alla decisione del tribunale congiuntamente al merito della controversia.

Trattazione della causa.

Art. 54.

Fissazione dell'udienza.

Chiusa l'istruzione della causa con la presentazione della risposta e delle eventuali altre scritture di causa o con la decorrenza dei termini all'uopo stabiliti, se non siano disposte altre prove, o con l'esecuzione delle prove disposte, il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa, e assegna i termini per la presentazione di scritture conclusionali.

L'ordinanza è notificata alle parti e agli agenti a cura della segreteria e le prove raccolte e gli atti rimangono depositati in segreteria dove potranno essere esaminati fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 55.

Pubblicità dell'udienza.

Le udienze sono pubbliche eccetto che il tribunale disponga altrimenti.

Art. 56.

Discussione.

All'udienza stabilita le parti possono comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti e farsi assistere e difendere a norma degli articoli 11 e 12.

Le parti e i loro difensori espongono oralmente le loro ragioni e difese; gli agenti dei Governi fanno le loro osservazioni e prendono conclusioni e il segretario forma il processo verbale dell'udienza che è sottoscritto da lui e dal presidente.

Sull'istanza delle parti o di ufficio il tribunale può, in via eccezionale, ammettere la discussione, da parte dei procuratori e difensori in lingua diversa dall'italiana con l'intervento di un interprete a spese della parte interessata. Questa, ove compaia personalmente, potrà essere ammessa a fare le sue dichiarazioni nella sua lingua patria, che saranno tradotte dall'interprete. Il verbale sarà, in tutti i casi, redatto esclusivamente in italiano.

Il tribunale, ove lo ritenga necessario, può rinviare la discussione della causa ad altra udienza, assegnando nuovi termini per la presentazione di nuovi documenti e scritture.

Art. 57.

Fatti e prove dedotti tardivamente.

Fino a che non sia chiusa la discussione definitiva della causa il tribunale potrà prendere in considerazione nuovi fatti o nuovi mezzi di prova tardivamente prodotti.

La parte, ove non giustifichi il ritardo, potrà essere tenuta al rimborso o totale o parziale delle spese della lite, anche se in essa riesca vittoriosa; nei casi più gravi potrà anche essere condannata al rimborso delle maggiori spese cagionate col ritardo all'altra parte.

Art. 58.

Non comparizione delle parti.

La mancata comparizione di una parte ad una udienza non impedisce il corso del procedimento. Il tribunale può ordinare un rinvio o giudicare in base agli atti di causa, sentiti gli agenti nelle loro eventuali osservazioni.

Art. 59.

Sentenza.

Dopo la discussione della causa, nello stesso giorno o in un giorno successivo il tribunale pronuncia sentenza in camera di Consiglio fuori la presenza delle parti e degli agenti. La sentenza è deliberata a maggioranza di voti.

Nella sentenza il tribunale liquida le spese del giudizio e determina l'ammontare del contributo ai sensi dell'art. 14.

Ove il Collegio ritenga non istruita sufficientemente la causa, pronuncia ordinanza e si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 e seguenti del presente regolamento.

Art. 60.

Contenuto della sentenza.

La sentenza deve contenere:

1° la menzione del nome e cognome dei componenti il tribunale;

2° l'indicazione delle parti e dei loro procuratori e difensori;

3° le conclusioni delle parti;

4° le richieste degli agenti;

5° una succinta esposizione dell'oggetto della causa e dei motivi;

6° il dispositivo;

7° la data della decisione;

8° la sottoscrizione dei componenti il tribunale e dei segretari.

Art. 61.

Deposito e notifica della sentenza.

La sentenza, dopo la sottoscrizione, è depositata nella segreteria.

La segreteria notifica quindi alle parti e agli agenti il dispositivo e, se richiesta, rilascia, a spese del richiedente, copia integrale della sentenza.

Art. 62.

Esecuzione.

Il tribunale richiede gli agenti di provvedere alla esecuzione delle sue decisioni in conformità dell'art. 188, lettera *g*, del Trattato.

A questo scopo la segreteria rilascia agli agenti una copia del dispositivo sottoscritta dal presidente e controsegnata dal segretario.

Sospensione del procedimento.

—

Art. 63.

Sulla concorde domanda delle parti e previo parere degli agenti dei Governi, il tribunale può sospendere con ordinanza il procedimento per un tempo determinato.

L'ordinanza è notificata alle parti interessate e non è soggetta a reclamo.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire, o di fallimento di una delle parti, il tribunale, prima che la causa sia discussa, sospende con ordinanza il procedimento, assegnando un termine perchè l'interessato provveda alla sua rappresentanza e alla sua difesa. L'ordinanza fissa nuovi termini per la

prosecuzione della procedura ed è notificata alle parti interessate.

Perenzione.

Art. 64.

Salvi i casi di sospensione del procedimento, qualsiasi istanza è perenta se non siasi fatto o notificato alcun atto di procedura per il corso di un anno. La perenzione deve essere opposta, da chi intende profittarne, in risposta al primo atto tendente alla ripresa o alla prosecuzione della procedura. Essa ha l'effetto di annullare gli atti di procedura compiuti, ma non estingue i diritti in contestazione, salvo che siano già decorsi i termini per farli valere a norma del presente regolamento. Le spese degli atti perenti rimangono a carico di chi li ha compiuti.

Rinuncia e transazione della lite.

Art. 65.

Termine per la rinuncia — Contenuto.

Fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva l'attore può rinunciare alla sua pretesa.

La rinuncia è fatta con atto, sottoscritto dalla parte o da un suo mandatario speciale, trasmesso o depositato nella segreteria e quindi notificato alle altre parti interessate.

Art. 66.

Effetti della rinuncia.

La rinuncia estingue l'azione e il diritto che s'intendeva far valere. Il tribunale pronuncia ordinanza con cui dà atto dell'avvenuta rinuncia e condanna il rinunciante alle spese del giudizio e, se del caso, ai danni che liquida nella stessa ordinanza.

Art. 67.

Transazione della lite.

La transazione della lite può farsi, fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva, con atto sottoscritto dalle parti o dai loro mandatari speciali.

Il tribunale pronuncia ordinanza, con cui dà atto dell'avvenuta transazione e pone a carico comune delle parti le spese quando non sia altrimenti stabilito nell'atto di transazione.

Revisione e rettificazione della sentenza.

Art. 68.

Revisione della sentenza.

Le parti e gli agenti possono chiedere la revisione della sentenza in seguito alla scoperta di un fatto nuovo che, ove fosse stato noto al momento della decisione, avrebbe potuto influire in modo decisivo sul giudizio emesso.

L'istanza per la revisione è trasmessa o depositata nella segreteria del tribunale ed è quindi notificata alle altre parti ed agli agenti che possono fare pervenire o depositare le loro osservazioni scritte nel termine di un mese da tale notificazione.

Trascorso questo termine, il tribunale con ordinanza dispone se si debba o no ammettere la revisione. Se la revisione è ammessa, il tribunale fissa i termini per la produzione delle scritture di causa e relativi allegati e stabilisce l'udienza per la discussione.

Ove concorrano gravi motivi può sospendere l'esecuzione della sentenza.

Decorsi due anni dalla notificazione del dispositivo della senteza, non è più proponibile alcuna istanza per revisione.

Art. 69.

Rettificazione della sentenza.

Con istanza diretta al tribunale può proporsi la correzione di errori materiali o di calcolo incorsi nella sentenza e l'interpretazione o il completamento del dispositivo, ove questo sia oscuro o incompleto.

Dell'istanza la segreteria dà notizia alle parti interessate con lettera raccomandata; nei quindici giorni successivi le parti e gli agenti possono presentare o far pervenire le loro osservazioni Decorso questo termine, il tribunale provvede con sentenza in Camera di Consiglio. Il provvedimento di correzione od interpretazione è notificato alle parti interessate ed è annotato in margine o in fine della sentenza.

Decorsi due mesi dalla notificazione del dispositivo della sentenza agli effetti dell'esecuzione, non è più ammessa alcuna istanza di correzione o d'interpretazione.

Provvedimenti di conservazione.

Art. 70.

Contenuto.

In qualunque stato della procedura, e anche prima della presentazione della istanza, il tribunale può emettere provvedimenti di conservazione su domanda delle parti interessate e degli agenti.

I provvedimenti di conservazione consistono:

a) nel sequestro di beni mobili o di crediti;

b) nella nomina di un amministratore o di un custode.

Se il provvedimento di conservazione venga emesso prima della presentazione dell'istanza giudiziale di merito, il tribunale può prefiggere al richiedente un termine per l'introduzione della istanza medesima.

Art. 71.

Cauzione.

Nel provvedimento di conservazione, o successivamente, il tribunale può imporre alla parte che lo richiede la prestazione di una cauzione, consistente nel deposito di una determinata somma di denaro o in una fideiussione ritenuta sufficiente dal tribunale.

Se la cauzione consiste in una somma di denaro, il tribunale designa un Istituto di credito, presso cui la somma deve essere depositata col vincolo cauzionale.

Art. 72.

Provvedimento.

Le domande sono proposte con istanza al tribunale trasmessa o depositata in segreteria.

Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte ovvero stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate; il tribunale, dopo decorso il termine stabilito, provvede con ordinanza.

Il tribunale, o, in caso di assoluta e giustificata urgenza, il presidente, può provvedere con decreto, senza necessità di contraddittorio.

L'ordinanza o il decreto che dispone la misura di conservazione è notificato alla parte interessata ed ha l'effetto di una sentenza esecutiva; può essere anche disposto che l'ordinanza o il decreto sia messo in esecuzione anche prima della notificazione.

Per l'esecuzione sarà richiesto l'agente competente.

Art. 73.

Giudizio sul provvedimento.

Nel caso in cui il tribunale, o il presidente, abbia provveduto con decreto senza contraddittorio, la parte interessata può chiedere la revoca del provvedimento con istanza diretta al tribunale. Questa non sospende l'esecuzione del provvedimento, ma il tribunale può per gravi motivi ordinarne la sospensione ed assoggettare, se lo crede, la parte ad una cauzione da prestarsi nel modo preveduto all'art. 71.

Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate. Il tribunale, dopo decorso il termine stabilito pronuncia ordinanza sul reclamo.

Se, nel caso previsto dal capoverso ultimo dell'art. 70, l'istanza giudiziale non sia stata proposta nel termine più breve all'uopo stabilito, o se sia già decorso il termine normale per la introduzione dell'istanza medesima ai sensi dell'art. 21, il tribunale, su richiesta dell'interessato, revocherà il provvedimento di conservazione.

Art. 74.

Opposizione del terzo.

Il terzo che si ritenga leso nei suoi diritti dal provvedimento di conservazione può proporre opposizione con istanza diretta al tribunale.

A piedi dell'istanza il presidente fissa un termine alle altre parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno per la loro comparizione per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti, e, decorso il termine, o avvenuta la comparizione, della quale il segretario forma processo verbale, sottoscritto da lui e dal presidente, il tribunale provvede con ordinanza sull'opposizione.

Art. 75.

Eventuale sospensione del provvedimento.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di conservazione, ma può il tribunale, per gravi motivi, ordinare la sospensione, ed assoggettare, se lo creda opportuno, il terzo a una cauzione nel modo preveduto all'art. 71.

Segreteria.

—

Art. 76.

Composizione.

La segreteria del tribunale è composta di due segretari, italiano e bulgaro, nominati dai rispettivi Governi.

Potranno essere chiamati a farne parte altri funzionari da nominarsi con decreto del tribunale. Questi saranno alle dipendenze dei due segretari di cui all'alinea precedente. Ciascun segretario potrà delegare per alcune delle sue funzioni uno dei detti funzionari, salvo ordine contrario emanato per iscritto dal presidente.

Art. 77.

Sottoscrizione degli atti.

Quando il presente regolamento affida l'adempimento di determinate mansioni alla segreteria, gli atti relativi alle mansioni stesse debbono essere sottoscritti dai due segretari o da funzionari da essi rispettivamente delegati.

L'intervento di due segretari o di due funzionari da essi rispettivamente delegati potrà essere inoltre ordinato dal tribunale in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

Se uno dei due Governi non abbia proceduto alla nomina od alla sostituzione del segretario, o se il segretario nominato o sostituito sia impedito e non abbia delegato le sue funzioni a termini del capoverso dell'articolo precedente, basteranno l'intervento e la firma del segretario dell'altro Governo, o della persona da lui delegata.

Per le udienze basterà in ogni caso l'assistenza di un solo segretario e della persona da lui delegata.

Art. 78.

Regolamento interno.

Per la tenuta dei registri e per le altre mansioni concorrenti alla regolarità o rapidità del funzionamento processuale, non che per gli argomenti relativi all'ordinamento amministrativo della segreteria, il tribunale emanerà un regolamento di carattere interno.

Art. 79.

Anticipazioni di spese.

In tutti i casi, anche in quelli non espressamente previsti dai precedenti articoli, la segreteria potrà richiedere alle parti ininteressate o agli agenti l'anticipazione di somme occorrenti per le spese necessarie all'adempimento delle mansioni che le sono demandate.

Art. 80.

Deposito degli atti dopo lo scioglimento del tribunale.

Quando il tribunale avrà cessato di funzionare, la segreteria depositerà gli atti e i rapporti, esistenti presso di essa, nel luogo che sarà stabilito di accordo fra i Governi italiano e bulgaro e, provvisoriamente, presso la cancelleria della Corte di appello di Roma.

Disposizioni finali.

—

Art. 81.

Eventuali modificazioni al regolamento.

Il tribunale si riserva la facoltà di modificare e completare il presente regolamento.

Art. 82.

Notifica ai due Governi e pubblicazione.

Il tribunale richiede gli agenti dei Governi italiano e bulgaro di notificare il presente regolamento ai rispettivi Governi e li incarica di farne curare la pubblicazione nei due Stati il 30 settembre 1922.

Roma, 21 agosto 1922.

Il presidente
D.r GIUSEPPE BERTA.

L'arbitro bulgaro	*L'arbitro italiano*
VELISLAVA RADULOVA.	DONATO FAGGELLA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 5 maggio 1916 n. 505 con cui è data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di tre o di cinque anni nell'interesse annuo del 5 %;

Visto il R. decreto 8 aprile 1920, n. 401, con il quale il ministro del tesoro è autorizzato a fissare con suo decreto la misura dell'abbuono da concedersi agli acquirenti dei buoni triennali e quinquennali 5 0|0 creati in virtù del suddetto R. decreto:

Visto il decreto Ministeriale del 1 aprile 1922, col quale l'ab-

buono è fissato a L. 0.75 0[0 ed a L. 1.25 0[0 secondo che trattisi di buoni triennali o quinquennali;

Considerata l'opportunità di limitare la emissione ai soli buoni quinquennali;

DETERMINA:

Art. 1.

Dal 1° ottobre p. v. al 31 marzo 1923 avrà luogo una quattordicesima emissione di buoni quinquennali della serie di lire 200. 500. 1000. 5000, 10.000, 20.000 e 50.000 alle condizioni di cui al primo paragrafo dell'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, e con l'abbuono di lire 1,25 0[0 fissato col decreto Ministeriale 4 aprile 1922.

I buoni suddetti avranno la scadenza di rimborso al 1° ottobre 1927.

Art. 2.

I buoni emessi in esecuzione del presente decreto porteranno in filograna chiaro oscuro nella parte riservata ai titoli una testina raffigurante l'Italia e la leggenda su due righe: «Regno d'Italia - Ministero del Tesoro» entrambe contornate da una cornice a fregio e nella parte destinata alle cedole alcuni motivi ornamentali pure a filetto chiaro oscuro.

Recheranno inoltre, come speciale distintivo di emissione, la indicazione: «Quattordicesima emissione» tanto nel testo del buono quanto in quello delle cedole.

Sono approvate per i buoni suddetti i qui uniti modelli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 settembre 1922.

Il ministro
PARATORE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO E DELLA GUERRA

Visto l'art. 2 della legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Visto l'art. 4 della convenzione 15 febbraio 1921 stipulata tra il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi e l'Istituto cooperativo per l'acquisto, la trasformazione e la distribuzione dei manufatti popolari, col quale veniva stabilito che la liquidazione della gestione del cessato Ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di Stato delle industrie manufatturiere, affidata al predetto Istituto, avrebbe dovuto compiersi entro il 31 dicembre 1921;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di liquidazione sino al 30 settembre 1922;

DECRETA:

È prorogato al 30 settembre 1922 il termine per la liquidazione della gestione del cessato Ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di Stato delle industrie manifatturiere da parte dell'Istituto cooperativo per l'acquisto, la trasformazione e la distribuzione dei manufatti per il consumo popolare.

Roma, 18 giugno 1922.

BERTONE — PEANO — SCALEA —
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Boise Guido, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dall'8 marzo 1922

Lonzu Giovanni, tenente, collocato in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, dal 12 maggio 1922.

I sottonotati tenenti, sono collocati in aspettativa per infermità non provenienti da canse di servizio:

Larocca Alfredo — Pelagatti Fortunato — Greco Costantino — D'Argenzio Mario — Fiorini Giuseppe — Santovito Arturo.

Sottotenenti.

Corrado Cesare, sottotenente, collocato in aspettativa, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 1° giugno 1922.

Arma di cavalleria.

Capitani

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Marazzi Ettore, capitano in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio effettivo dal 1° luglio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Bertola Carlo, tenente, collocato a disposizione Ministero colonie dal 4 febbraio 1922.

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

I seguenti tenenti in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio effettivo dalle date sottonotate:

Anguissola Scotti Francesco, dal 1° luglio 1922.
Mooloo Paolo, dal 1° id.
De Grazia Antonio, dal 1° id.
Piandi Virginio, dal 1° id.
Guidetti Ettore, dal 16 id.
Ianari Fernando, dal 16 id.

Con R. decreto del 13 luglio 1922:

De Palma Corrado, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 1° giugno 1922 per motivi speciali.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto del 13 luglio 1922:

Franceschielli Getulio, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

De Loo Rosario, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Trotta Alessandro, capitano, collocato in aspettativa dal 14 febbraio 1922 per sospensione dall'impiego.

Ziliani Umberto, capitano, collocato in aspettativa dal 14 febbraio 1922 per sospensione dall'impiego.

Arma aeronautica.

Tenenti

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Fabbri Guido, tenente, collocato in aspettativa dal 9 giugno 1922 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Personale permanente dei distretti.

Maggiori.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Fragano cav. Ernesto, maggiore in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio è richiamato in servizio effettivo nel personale stesso, dal 27 marzo 1922.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Baudini cav. Enrico, maggiore, è collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 16 agosto 1922.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Primi capitani.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Sela Giacomo, primo capitano medico, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 22 gennaio 1920, richiamato in servizio dal 22 marzo 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Guerra Vincenzo, capitano medico, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, si deve invece considerare collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 10 marzo 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Paolucci Alberto, tenente medico, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 12 aprile 1921.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 29 giugno 1922:

Villa cav. Paolo, tenente colonnello amministrazione. l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, concessagli con decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, mentre rivestiva il grado di primo capitano, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Maggiori.

Con R. decreto del 29 giugno 1922:

Rinaldi Gaetano, maggiore amministrazione, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 29 giugno 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 29 giugno 1922:

D'Amico Salvatore, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 29 dicembre 1921.

Boccali Leone, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 5 giugno 1922.

Maraschio Giuseppe, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 maggio 1922.

Roth Filippo, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 gennaio 1920, l'aspettativa di sopra è prorogata dalla scadenza.

Movilia Giacomo, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio da 7 giugno 1921, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dalla scadenza.

Ferreri Giovanni, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 14 maggio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 29 giugno 1922.

I seguenti tenenti di amministrazione sono promossi capitani di amministrazione con le anzianità e decorrenze per gli assegni rispettivamente sottoindicate:

Con anzianità 16 giugno 1921
e decorrenza assegni dalla data stessa:

Tagliavini Francesco — Scordia Francesco.

Con anzianità 4 maggio 1922
e decorrenza assegni dal 16 maggio 1922:

Conte Ugo — Forte Adolfo.

Con anzianità 29 giugno 1922
e decorrenza assegni dal 1° luglio 1922:

Pagani Ferdinando — Riytano Salvatore — Lattanzi Giovanni — D'Agostino Giuseppe — Cocchis Roberto — Biondo Giovanni.

IMPIEGATI CIVILI.

Capitecnici di artiglieria e genio.

Con R. decreto del 27 maggio 1922:

Bartolini cav. Alfonso, capotecnico di prima classe, collocato a riposo dal 14 maggio 1920 per età e per anzianità di servizio.

Personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.

Con R. decreto del 6 luglio 1922:

Butini Pietro, sottoagente, collocato in aspettativa per infermità comprovata con decorrenza dal 5 giugno 1922 con l'assegno annuo di L. 2350 corrispondente alla metà dello stipendio di cui è provvisto.

Archivisti ed applicati
delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Terdellini cav. Ercole, archivista, collocato a riposo, dal 4 settembre 1921 per anzianità di servizio e per età

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Poerio Luigi, archivista, in aspettativa per infermità dal 10 luglio 1920, richiamato in servizio dal 10 luglio 1922, con lo stipendio annuo di L. 5000.

Quatrini Gustavo, archivista, collocato in aspettativa per infermità dal 1° luglio 1922, con l'assegno annuo di L. 3340.

Primi ufficiali d'ordine ed ufficiali d'ordine
dei magazzini militari.

Con R. decreto del 1° giugno 1922:

Nicozzi Giovanni, sottufficiale del R. esercito con 12 anni di servizio, nominato ufficiale d'ordine dei magazzini militari, con anzianità 21 novembre 1921 e con lo stipendio annuo di lire 3000.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

Rigobello Ferdinando, tenente, collocato a riposo dal 27 marzo 1922 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli

Con R. decreto del 19 novembre 1921:

De Domenico cav. Pietro, colonnello, collocato a riposo dal 20 novembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 17 luglio 1919:

Benoldi Attilio, tenente colonnello, collocato a riposo dal 20 luglio 1919 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921

Sandrini cav. Giovanni Battista, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 9 dicembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Colonnelli.

Con R. decreto dell'11 agosto 1922

Catitti cav. Francesco, colonnello a riposo dal 12 agosto 1921 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

MINISTERO
per l'industria e il commercio

Corso medio dei cambi

del giorno 27 settembre 1922

(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	178 65	Dinari	—
Londra	103 51	Corone jugoslave	—
Svizzera	437 75	Belgio	169 30
Spagna	359 —	Olanda	—
Berlino	1 50	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	72 25	New York	23 47
Oro	452.86		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3 50 % netto (1906)	72 38	—
3.50 % netto (1902)		—
3 % lordo	-	—
5 % netto	81 72	—

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 10

2ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	686312	339 50	Neri *Augusto* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Todrani Elvira vedova Neri, domic. a Roma	Neri *Agostino* fu Filippo, ecc., come contro
» »	354226 356039	59 50 10 50	Piatti Adele fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Bottigell *Antonietta* fu Giacomo, vedova di Piatti Angelo, domic. a Busto Arsizio (Milano)	Piatti Adele fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Bottigelli *Maria-Antonia*, ecc., come contro
» »	354228 356040	59 50 10 50	Piatti Matilde, ecc., come la precedente	Piatti Matilde, ecc. come la precedente
» »	354230 356041	59 50 10 50	Piatti Virginia, ecc., come la precedente	Piatti Virginia, ecc., come la precedente
»	356034	70 —	Piatti Maria, ecc., come la precedente	Piatti Maria, ecc., come la precedente
			Tutte vincolate d'usufrutto vitalizio a Bottigelli *Antonietta* fu Giacomo, vedova di Piatti Angelo, domic. a Busto Arsizio (Milano)	Tutte vincolate d'usufrutto vitalizia a Bottigelli *Maria-Antonia*, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 settembre 1922

Il direttore generale: GARBAZZI

Il direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente.*